Schema di contratto

ALL RISKS PROPERTY

Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del :
Alle ore 24.00 del :

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati il 30.06-31.12 di ogni anno

Consorzio
industriale del
Lazio

ALL RISKS

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1.1	Definizioni
Art. 1.2	Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 2.5	Regolazione del premio
Art. 2.6	Facoltà di recesso
Art. 2.7	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.9	Oneri fiscali
Art.2.10	Foro competente
Art.2.11	Interpretazione del contratto
Art.2.12	Ispezione delle cose assicurate
Art.2.13	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.2.14	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.2.15	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.2.16	Coassicurazione e delega
Art.2.17	Clausola broker
Art.2.18	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.2.19	Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3	RISCHI COPERTI
Art. 3.1	Forma di copertura
Art. 3.2	Oggetto della copertura
Art. 3.3	Esclusioni
Art. 3.4	Enti esclusi
Art. 3.5	Delimitazioni di garanzia
Art. 3.6	Modifiche negli stabilimenti
Art. 3.7	Oneri di urbanizzazione
SEZIONE 4	CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1	Spese di demolizione e sgombero
Art. 4.2	Perdita pigioni
Art. 4.3	Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Art. 4.4	Spese peritali
Art. 4.5	Ricorso terzi
Art. 4.6	Rottura di vetri e cristalli
Art. 4.7	Fenomeni elettrici od elettronici
Art. 4.8	Maggiori costi
Art. 4.9	Sovraccarico di neve
Art.4.10	Gelo e/o ghiaccio
Art.4.11	Furto, rapina, estorsione di valori
Art.4.12	Furto, rapina, estorsione del contenuto
Art.4.13	Portavalori
Art.4.14	Riduzione somme assicurate a seguito sx / reintegro
Art.4.15	Differenziale Storico – Artistico
Art.4.16	Costi di ricostruzione degli archivi non informatici
Art.4.17	Supporti dati e ricostruzione dati
Art. 4.18	Dispersione Liquidi
Art. 4.19	Danni di natura elettrica ai sistemi di motorizzazione
Art. 4.20	Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

	industrials dal		ALL DIOKO	
	industriale del		ALL RISKS	
Lazio		ZiO		
Α	Art. 4.21 Cumulo scoperti			
Α	rt. 4.22	Traspor	to di apparecchiature a Impiego Mobile	
SE	ZIONE 5	GESTION	E DEI SINISTRI	
Α	rt. 5.1	Obbligh	i in caso di sinistro	
Α	rt. 5.2	Esagera	zione dolosa del danno	
Α	rt. 5.3	Proced	ura per la valutazione del danno	
Α	rt. 5.4	Colpa g	rave	
Α	rt. 5.5	Merci e	macchinari presso terzi	
Α	rt. 5.6	Anticipo	o indennizzi	
Α	rt. 5.7	Indenni	tà aggiuntiva a percentuale (limitatamente ai Rotabili — part. 3)	
Α	rt. 5.8	Compe	nsazione tra partite	
Α	rt. 5.9	Manda	to dei periti	
Α	rt. 5.10	Operaz	oni peritali	
A	rt. 5.11	Determ	inazione del danno (Valore a nuovo)	
A	rt. 5.12	Suppler	nento di indennizzo ("valore a nuovo") — non operante per i Rotabili, intesi come motrici e	
		vagoni, e per le garanzie "Furto" e "Rapina"		
Α	rt. 5.13	Assicur	azione parziale e deroga alla proporzionale (non operante per le partite assicurate a PRA o	
		PRIMO	FUOCO)	
Α	rt. 5.14	Leeway	Clause	
Α	rt. 5.15	Limite r	nassimo di indennizzo	
Α	rt. 5.16	Pagame	ento dell'indennizzo	
Α	rt. 5.17	Indenni	zzo separato per ciascuna partita	
Α	rt. 5.18	Rinunci	a al diritto di surroga	
SE	ZIONE 6	SOMME	ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	
Α	rt. 6.1	Partite,	somme assicurate e calcolo del premio	
Α	rt. 6.2	Sottolir	niti di indennizzo, franchigie e scoperti	
Α	rt. 6.3	Riparto	di coassicurazione	
A	rt. 6.4	Disposi	zione finale	

Consorzio

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

SEZIONE 1 Art 1.1 – Definizioni

Il documento che prova l'assicurazione; Il contratto di assicurazione Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione r in frontespizio	
Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione r	
Ontraente ·	rinortato
in frontespizio	ірогіасо
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione	
ocietà: L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;	
MAG S.p.A. quale Broker mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuz contratto, riconosciuto dalla Società;	ione del
remio : La somma dovuta dal Contraente alla Società.	1
ischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.	
inistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.	
ndennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.	
ranchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.	
coperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.	
artita: Insieme delle cose assicurate con un unico capitale	
La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.	persone
annualità assicurativa o II periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scade	enza o di
eriodo assicurativo : cessazione dell'assicurazione.	
ose assicurate : Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati	
Danni materiali e diretti :	nto per il
quale é prestata l'assicurazione	
Danni conseguenziali: Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma conseguenza dello stesso.	subiti in
Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicui	rate
Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 de	el Codice
'alore Intero: civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti	riportati
alla Sezione 6.	
Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 de	
rimo Rischio Assoluto: civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti alla Sezione 6.	riportati
Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disp	onibilità
dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con	i relativi
fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale comp	
di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli d	
di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, le opere di fortificazione, nonche	
attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere nonché eventuali quote	spettanti
delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà;	nnroce le
abbricati: oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione di "macchinario" e "merce", con fondazioni, gli impianti idrosanitari, gli impianti di riscaldamento e condizionamento c	•
gli ascensori, i montacarichi, gli impianti elettrici, di trasmissione e ricezione dati, gli in trasporto/movimentazione ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per	
destinazione, la pavimentazione, i cristalli, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fogn	
eventuali superfici e/o, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà co	
caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.	
tampi e Archivi: Stampi e modelli (modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre lito	ngraficho
lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili),	ograniche,
Archivi: documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e ogni altro sistema di conserv	azione di
informazioni, sia su supporti elettronici che non.	and the di
Contratto di assistenza Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione pr	eventiva
ecnica: eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi	
ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause e	

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

Dati :	Per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti;
Rotabili :	Veicoli ferroviari destinati al trasporto di persone o veicoli ferroviari di servizio destinati alla movimentazione o traino dei treni
Urto:	Impatto tra veicoli terrestri
Svio/deragliamento:	Uscita dei veicoli rotabili dalla sede ferroviaria con mantenimento/perdita del loro assetto
Tallonamento:	Urto tra veicoli che si muovono nello stesso senso di marcia
Macchinari/Attrezzature /arredamento:	Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), anche elettronici solo ed esclusivamente se non assicurati se non assicurati con polizza a parte, impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti per peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna, non iscritti al P.R.A., di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato. Si intendono compresi anche le Apparecchiature Elettroniche (come previsto dalla specifica definizione di polizza) Si intendono inoltre incluse le vie ferrate, le linee elettriche di pertinenza, le cabine di trasformazione, le sottostazioni, i cavidotti, le opere di consolidamento, i metanodotti ecc., inerenti l'attività esercitata fino a mt 2.000 dalle aree perimetrali dell'insediamento. Sono comprese inoltre gli Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto. Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa. Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie; quadri, oggetti d'arte o di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, come previsto dalla specifica definizione Opere d'arte e tutto quanto in genere e di appartenenza a
	certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICII"1. Per le casseforti (es.:casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalla norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

Merci :	Materie prime, ricambi (compresi i Ricambi dei rotabili), ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promoziona- le e pubblicitario e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività del Contraente e/o dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere anche se non ancora versate, purché dovute
Valori :	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti
	e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate
Arredo urbano: (se	accessi di recinzioni temporanee per spazi di sosta attrezzati, sedute, cassette postali, porta-
presente)	biciclette, dissuasori, fioriere, vasche fisse per il verde, pensiline, fontanelle, edicole, bacheche espositive ed informative, parapetti e recinzioni, ecc.;
Beni di dipendenti e utenti:	i beni, il denaro, i valori come definiti, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione, nonché agli utenti dei servizi dell'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture e/o in uso all'Amministrazione
Opere d'Arte - rientrante nella partita CONTENUTO salvo diversa indicazione :	 Per opere d'arte s'intendono: Sculture, gessi, stampe, disegni; Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; Arredi, strumenti musicali, globi; Reperti archeologici; Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).
Inondazioni e/o alluvioni :	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Acqua piovana:	Penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti senza verificarsi di rotture, brecce o lesini di cui alla garanzia Eventi Atmosferici
Fuoriuscita di acqua:	la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività,
Eventi Sociopolitici :	Per eventi sociopolitici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio :	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici :	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione
Gelo:	Il repentino abbassamento della temperatura che può provocare danni ai fabbricati o rotture negliimpianti a servizio degli stessi.
Crollo e collasso	il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con
strutturale:	esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni
	di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
Sovraccarico neve:	identificato con il Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

	Description of the second particle is been proportionally assisted a society of formations of
Allagamenti :	Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto, a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici
Smottamento:	lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua od altri fluidi
Autocombustione :	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio :	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto- estendersi e propagarsi.
Esplosione :	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità
Implosione :	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina :	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione :	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Urto Veicoli :	Danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno delle aree dell'assicurato, purché non di proprietà dell'Assicurato. S'intendono compresi anche i danni a quei beni che per loro natura sono posti all'esterno, a titolo esemplificativo e non limitativo, come gli impianti semaforici, centraline di rilevamento, apparecchi di illuminazione, attrezzature sportive, arredo urbano.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno Apparecchiature elettroniche fisse:
Attrezzature elettroniche:	 Hardware per elaborazione dati Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione Impianti antintrusione e simili Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte. Apparecchi ad impiego mobile: Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore di base, il sistema operativo e l'insieme dei programmi che permettono all'elaboratore lo
Software:	svolgimento delle sue funzioni di base, compatibile, quello che può essere usato da un determinato sistema operativo, sviluppo, progettazione di programmi per un determinato scopo applicativo.
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Fenomeno Elettrico :	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS
	simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno

sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.

Art.1.2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo, ma non limitativo)

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza che è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di fabbricati costruiti e coperti in tutto o in parte con materiali combustibili.

Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, che si trovino nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza.

Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell'ubicazione indicata in polizza, sia sottotetto che all'aperto, nonchè a bordo di automezzi, anche di proprietà di Terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.

Si conviene tra le parti che:

attribuiti alla partita Macchinari.

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso sedi od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di *carico/scarico*.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stato si trovino i lavori.

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

BOTTLA del 2A. Ol. 2022

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS	
---------------------------------------	-----------	--

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato gestiranno dal giugno 2022 questo rischio e pertanto la statistica sinistri storica è riveniente da una gestione effettuata da diverso operatore

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art.1910C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate da terzi sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di comunicarlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando la validità della copertura assicurativa dalla data di effetto;

- 1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza;
- 2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- 3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS	
---------------------------------------	-----------	--

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, L'Azienda abilitata alla riscossione riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 2.5 – Regolazione del premio

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo secondo anche il disposto del successivo articolo 5.8 "leeway clause", nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del tasso annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del tasso per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
- c) Gli ingressi di nuovi Rotabili, purché della medesima tipologia ed uso di quelli in garanzia alle relative partite, saranno automaticamente assicurati, con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione alla Società o dalla data indicata, purché successiva a quella della comunicazione stessa. Il relativo premio in pro-rata, verrà conteggiato applicando alla somma assicurata il tasso previsto dalla partita al quale l'Ente fa riferimento e regolato con apposita appendice al termine dell'annualità assicurativa.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente / Assicurato non dovesse comunicare i dati nei tempi indicati al comma a) del presente articolo o non segnalasse comunque variazioni rispetto alla situazione esistente, si intenderanno confermate le somme assicurate in corso e le parti convengono di non procedere con alcuna regolazione.

Art. 2.6 Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni.
 In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte;
- ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (pec-mail, telefax o simili) indirizzata alla Società.

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS
---------------------------------------	-----------

Art. 2.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 2.17 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG SpA/AON SpA il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. La gestione operativa dei contratti verrà svolta dalla Società mandataria MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- o Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo email, fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- o I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto;

Art.2.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.O 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge

Art. 2.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 3.1 – Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, **fatto salvo laddove diversamente indicato** nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.6.1). Le **Partite " Contenuto**", "**Ricorso Terzi**" e "**Spese di demolizione e sgombero**" sono da intendersi sempre operanti nella forma a **Primo fuoco/Primo Rischio Assoluto.**

Art. 3.2 – Oggetto della copertura

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.3 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

- 1) verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
 - c) mareggiate e penetrazioni di acqua marina
 - d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - e) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;
 - a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- 2) causati da o dovuti a:
 - f) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
 - g) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - h) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - i) limitatamente alla partita rotabili: guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - j) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
 - deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o
 causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione,
 incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o
 con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali,
 insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, evaporazione;
 - l) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

- m) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
- n) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità dieventualisinistri;
- o) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro";
- q) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
- r) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- s) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- t) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
- u) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- v) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi";
- w) i danni di natura estetica, non determinati da sinistro indennizzabile.

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 3.4 - Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- 1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti all'attività assicurata);
- 2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
- 3. Enti all'aperto non per naturale destinazione;
- 4. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- 5. Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza
- 6. Ponti, bacini artificiali e non , dighe e condotte, pozzi, pontili, moli
- 7. Aeromobili e natanti
- 8. Veicoli iscritti al P.R.A.

Art. 3.5 – Delimitazioni di garanzia

1. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà:

i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS
---------------------------------------	-----------

consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

- 2. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
 - gru, antenne, ciminiere e camini, insegne;
 - Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione e <u>ad eccezione</u> dei vagoni ferroviari e delle motrici; baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;

la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimite complessivo stabilito in polizza.

- 3. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni o allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:
 - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento
 - alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.
- 4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.
- 5. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
- 6. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:
 - da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le apese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

- 7. Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 8. **Relativamente a modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS
---------------------------------------	-----------

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

- 9. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici sono esclusi i danni:
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

nei seguenti casi:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di Legge;
- i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice
- 10. Relativamente ai Supporti di dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il solo riacquisto dei supporti di dati distrutti danneggiati o sottratti. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi e dei dati sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.
- 11. **Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 72 ore precedentemente il sinistro.
- 12. **Relativamente alle garanzie furto e rapina**, la Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente primo comma.

Si precisa che relativamente alle garanzie **furto** e **rapina**, sono da intendersi esclusi i cavi metallici e relativa componentistica non protetti da appositi manufatti;

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Relativamente ai **valori** la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.

Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia

Consorzio industriale del ALL RISKS Lazio	
---	--

venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

L'estorsione opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

- 13. Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle partite 1. usque 4., da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale e limitatamente alle operazioni di carico e scarico anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi entro 20 metri dalle suddette pertinenze.
- 14. Relativamente ai **Rotabili** La Società risarcisce anche i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da urto di veicoli terrestri, ivi compresi quelli provocati da e tra mezzi rotabili, svio, tallonamento e deragliamento. La garanzia è valida anche per i mezzi rotabili di proprietà di terzi comunque in uso agli Assicurati.

Art.3.7 – Modifiche negli stabilimenti

E' in facoltà dell'Assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato viene sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempre che le modifiche apportate:

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare "Colpa grave".

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società, entro 30 giorni dalla data di inizio favori, dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore al limite indicato al punto 6.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

Art.3.8 – Oneri di urbanizzazione

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi ero oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di Legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS	
---------------------------------------	-----------	--

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 4.1 - Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del **30%** dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 4.2 - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.5.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS	
---------------------------------------	-----------	--

necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.4 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.5.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.5 – Ricorso terzi / locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza. (Limitatamente ai Rotabili solo per sinistri dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio).

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 4.6 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura, escluse rigature e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.7 – Fenomeno elettrici ed elettronici

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche, balzi di tensione od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS
---------------------------------------	-----------

Art. 4.8 – Maggiori costi (limitatamente a sedi ed uffici di stazione)

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, qualora l'Assicurato non potesse proseguire le attività svolte nei fabbricati ove è avvenuto il danno, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.4.9 - Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.4.10 - Gelo e/o ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, termici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

La Società non risponde dei danni:

a) causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate;

causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.11 – Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi locale dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono ricompresi anche i valori contenuti negli apparti di bigliettazione elettronica

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS
---------------------------------------	-----------

Art 4.12 - Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci;
- d) furto o danneggiamento di attrezzature, impianti , merci e /o componenti di fabbricati che per loro natura sono posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati.

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura o effettuati sui beni di cui alla lettera d) che precede, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.

(1) Sono ricompresi anche Enti di terzi che si trovino nella disposizione dell'Assicurato; questi verranno indennizzati entro i limiti previsti nella Sezione 6.

Art. 4.13 – Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente articolo sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere .

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS
---------------------------------------	-----------

Art. 4.14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà, con l'accordo della Società, di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Art. 4.15 - Differenziale storico-artistico

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 5.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 4.16 – Costi di ricostruzione degli archivi non informatici

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.4.17 – Supporti dati e ricostruzione dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.18 - Dispersione di liquidi

La Società risponde fino alla concorrenza del relativo limite di indennizzo di cui alla Sezione 6, dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in appositi contenitori o silos, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori o silos, compresi relative valvole ed accessori.

La Società non risponde:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei suddetti contenitori o silos;
- dei danni di dispersione da contenitori o silos di capacità inferiore a 300 lt;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

Art. 4.19 - Danni di natura elettrica ai sistemi di motorizzazione

la Società risponde dei danni elettrici di natura accidentale alla parte elettrica del sistema di motorizzazione degli elettrotreni purchè derivanti da sovratensione nella linea di alimentazione elettrica che abbia contemporaneamente danneggiato i sistemi di protezione del sistema di motorizzazione del treno.

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti ad eventi di origine interna ivi compreso usura, corrosione, deterioramento, corto circuito, arco voltaico, a cattiva o insufficiente manutenzione, a vizio proprio, a errori di progettazione/costruzione/montaggio o a difetti di materiali.

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 4.20 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

Art. 4.21 – Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.21 - Trasporto di apparecchiature a Impiego Mobile (Operante solo se indicato il relativo limite di indennizzo nella scheda di polizza)

A parziale deroga dell'Art. 3.3 Let - e, le apparecchiature, i macchinari ed i materiali elettronici ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportati ad usati anche all'aperto e/o in luogo diverso dalle ubicazioni indicate in polizza, si intendono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro i confini del Paese ove ha sede l'Assicurato, a condizione che il trasporto sia necessario per il loro utilizzo.

La garanzia si intende operante anche per tutti i rischi e le garanzie prestate dalla presente Polizza, inclusi i danni da furto, rapina, guasti avvenuti in occasione del trasporto - ma esclusi i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.



Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
 - I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
 - Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 5.4 – Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Art. 5.5 – Merci e Macchinari presso terzi

Fermo quanto previsto dall'articolo «Obblighi in caso di sinistro» - lettera e) – delle Condizioni Generali di Assicurazione le Merci e i Macchinari assicurati in polizza, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza.

Art. 5.6 – Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro). L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000.000.000 (un milione di euro), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 5.7 – Indennità aggiuntiva a percentuale (limitatamente ai Rotabili — part. 3)

in caso di sinistro, l'indennizzo dovuto per danni diretti e materiali alle cose assicurate alla Partita 3., sarà maggiorato della percentuale del 10% a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, fermo quanto disposto dall'art. 6 "Limite massimo dell'indennizzo.

Art. 5.8 – Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

Art. 5.9 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.5.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.10 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.5.11 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base ai criteri come di seguito espressi: Al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali:
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati alla Sezione 6.
- b) per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
- c) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Per i beni mobili – compresi i ricambi dei rotabili – si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, previsti da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base alla forma di garanzia a **Primo Rischio Assoluto**, forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione verrà prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del C.C.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

d) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il

Consorzio industriale del ALL RISKS Lazio	
---	--

mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

- e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3.3 Sezione 3 della presente polizza.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato alla Sezione 6.
- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

La presente clausola non è operante per i danni da Furto/rapina, che saranno indennizzati tenendo **conto del valore commerciale del bene sottratto/danneggiato** al momento del sinistro, detraendo il valore di eventuali recuperi.

Art. 5.12 – Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") — non operante per i Rotabili, intesi come motrici e vagoni, e per le garanzie "Furto" e "Rapina"

Relativamente alle partite Fabbricati, Macchinari e Ricambi (compresi i Ricambi dei rotabili) si determina per ogni partita separatamente:

- 1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.11 determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
- 2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al precedente art. 5.11 Determinazione del danno;

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

- 5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari e Ricambi (compresi i Ricambi dei rotabili) in stato di attivit

CONGRUITA' VALORI ASSICURATI

Il capitale assicurato viene determinato secondo i seguenti criteri:

BENI IMMOBILI – ricavando il valore moltiplicando il costo di ricostruzione a mq per i mq effettivi come segue:

- a) Fabbricati/Uffici mq effettivi x 1.200,00
- b) Depositi/officine/magazzini mq effettivi x 500,00

BENI MOBILI – viene indicato un valore a Primo fuoco

La Società conviene sulla congruità dei capitali assicurati, calcolati come sopra riportato

Art. 5.13 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (non operante per le partite assicurate a PRA o PRIMO FUOCO)

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partità, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 5.14 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso

Consorzio industriale del Lazio	ALL RISKS
---------------------------------------	-----------

di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art 1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 5.15 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per intero periodo assicurato somma maggiore di:

€ 10.000.000,00

Art. 5.16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 60 (sessanta) giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto,

nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 5.17 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.5.8 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 5.18 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.



SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art.6.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Uffici (VI) mq			
	Magazzini/Officine/depositi mq			
3	Vagoni e motrici (VI)			
3	Contenuto/Arredamento (PF)			
4	Merci/Ricambi nei magazzini(VI)			
5	Apparati bigliettazione elettronica (PF)			
6	Ricorso terzi / locatari (PRA)	3.000.000,00		
7	Spese demolizione e sgombero (PRA)	1.000.000,00 oltre al 30% del danno indennizzabile		
Totale				

VI= valore intero PRA= Primo rischio Assoluto PF= primo fuoco Partita 1= Rischio Locativo/Comodato d'uso

Ubicazione Immobili/mq:

Scomposizione del premio alla firma

Premio annuo imponibile	€	0,00.=
Imposte	€	0,00.=
TOTALE	€	0,00.=

Scomposizione del premio rate future

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

Premio annuo imponibile	€	0,00.=
Imposte	€	0,00.=
TOTALE	€	0,00.=

Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i limiti singolarmente INDICATI NELLE SOMME ASSICURATE ed il limite complessivo indicato all'Art.5.15

E che <u>agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €. 5.000,00 per ogni evento</u> tranne per quelle garanzie dove è indicata una franchigia inferiore.

Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Beni Mobili comprese	Limite del 10% sulla partita 3 di	Nessuno
apparecchiature Elettroniche	cui all'Art.6.1	
Treni vagoni e locomotori	€.10.000.000,00 per sinistro e	
	ubicazione	Y
Urto svio e deragliamento	€.10.000.000,00 per sinistro e	Franchigia €. 15.000,00
	ubicazione	
Demolizione e sgombero (Art.4.1	La somma assicurata alla partita	Nessuno
Sez.4)	corrispondente (Art.6.1) per	
	sinistro e per periodo	
	assicurativo	
Perdita Pigioni (Art.4.2 Sez.4)	12 mesi con il massimo di	Nessuno
	€.200.000,00 per sinistro e per	
	anno	
Onorari di architetti, professionisti e	€.100.000,00.= per sinistro e per	Nessuno
consulenti (Art.4.3 Sez.4)	periodo assicurativo	
Spese peritali (Art.4.4 Sez.4)	€.100.000,00.= per sinistro e per	Nessuno
	periodo assicurativo	
Ricorso terzi / Locatari (Art.4.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita	Nessuno
	corrispondente(Art.6.1) per	
	sinistro e per periodo	
	assicurativo	
Eventi socio-politici atti vandalici e	75% delle somme assicurate per	Scop. 10% con il minimo di
dolosi	ubicazione	€.15.000,00= per sinistro e
		singola ubicazione
Terrorismo e sabotaggio	€.2.000.000,00 per sinistro e per	Scop. 10% con il minimo di €.
	periodo assicurativo	15.000,00.= per sinistro e per
y		singola ubicazione
Eventi atmosferici	75% delle somme assicurate per	Scop. 10% con il minimo di €.
	ubicazione	15.000,00.= per sinistro
Atmosferici su fabbricati aperti su più	€ 50.000,00 per sinistro e per	Scop. 10% con il minimo di €.
lati e tettoie	periodo assicurativo	15.000,00.= per sinistro
Grandine su fragili	€ 50.000,00 per sinistro e per	Scop. 10% con il minimo di €.
	periodo assicurativo	15.000,00.= per sinistro
Fuoriuscita d'acqua	€ 100.000,00 per sinistro e per	franchigia €.15.000,00
	periodo assicurativo	

Consorz	io
industriale	del
l azio	

ALL RISKS

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Acqua Piovana	€ 100.000,00 per sinistro e per	franchigia €.15.000,00
	periodo assicurativo	
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% del valore di ricostruzione a	Scop. 10% con il minimo di
	nuovo di ciascun fabbricato e	€.15.000,00= per sinistro e per
	relativo contenuto, con il limite	singola ubicazione
	in aggregato per sinistro/anno di	
	€ 5.000.000,00	
Smottamenti, franamenti e cedimenti	€ 200.000,00 per sinistro e per	Scop. 10% con il minimo di €.
del terreno	periodo assicurativo	15.000,00.= per sinistro
Crollo e collasso strutturale	€ 200.000,00 per sinistro e per	Scop. 10% con il minimo di €.
	periodo assicurativo	15.000,00.= per sinistro
Sovraccarico neve (Art.4.9 Sez.4)	50% delle somme assicurate col	Scop. 10% con il minimo di €
	limite di €. 300.000,00 per	15.000,00 per sinistro
	sinistro e per periodo assic.vo	
Gelo e/o ghiaccio (Art.4.10 Sez.4)	€ 50.000,00 per sinistro e per	Franchigia frontale
	periodo assicurativo	
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a	€.50.000,00.= per anno con il	Scoperto 10% del danno
Primo Rischio Assoluto (Art.4.11	limite di 3.000,00 per ogni	minimo 500,00. Per la
Sez.4)	apparato di bigliettazione	bigliettazione franchigia 150,00
	elettronica	
Furto e rapina valori sotto chiave e/o	GARANZIA NON OPERANTE	
in cassaforte	X	
Furto, Rapina, Estorsione del	€.=20.000,00= per sinistro	Franchigia 250,00
Contenuto a Primo Rischio Assoluto		
(Art.4.12 Sez.4)	A	
Guasti cagionati dai ladri	€.50.000,00.= per sinistro e	Franchigia €. 5.000,00
	per periodo assicurativo	
Portavalori (Art.4.13 Sez.4)	GARANZIA NON OPERANTE	
Ricerca e riparazione danni da acqua	€. 25.000,00.= per sinistro e per	Scoperto 10% minimo 2.500,00
condotta	periodo assicurativo	
Terremoto	50% del valore di ricostruzione a	Scop. 10% con il minimo di
	nuovo di ciascun fabbricato	€.20.000.00= per sinistro e per
	assicurato e relativo contenuto,	singola ubicazione
	con il limite per sinistro di	
	€.3.000.000,00 e per anno di €	
\	5.000.000,00	
Rottura vetri e cristalli (Art.4.6 Sez.4)	€ 2.500,00.= per singola lastra, €.	Franchigia di € 250,00.
	20.000,00.= per periodo	
	assicurativo	
Fenomeno elettrico (Art.4.7 Sez.4)	€. 50.000,00.= per sinistro ed	Franchigia € 1.500,00 per
	anno	sinistro
Maggiori costi (Art.4.8 Sez.4)	€. 100.000,00.= per sinistro e per	Franchigia frontale per sinistro
	periodo assicurativo	
Errata manovra	€.100.000,00 per sinistro e	Franchigia frontale
	periodo assicurativo	
Rimpiazzo combustibile	€.10.000,00 per sinistro e	Franchigia €.1.000,00
	periodo assicurativo	
Differenziale Storico – Artistico	€. 50.000,00.= per sinistro e per	Nessuno
(Art.4.15 Sez.4)	periodo assicurativo	

Consorzio industriale del	ALL RISKS
Lazio	

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia	
Costi ricostruzione archivi non	€.=50.000,00= per sinistro, per	Nessuno	
informatici (Art. 4.16 Sez. 4)	ubicazione e per periodo		
	assicurativo		
Supporti dati (Art.4.17 Sez. 4)	€.=100.000,00= per sinistro e per	Franchigia frontale per sinistro	
	periodo assicurativo		
Dispersione Liquidi (Art.4.18 Sez.4)	€.=100.000,00= per sinistro e per	Franchigia frontale per sinistro	
	periodo assicurativo		
Danni di natura elettrica ai sistemi di	€.=300.000,00= per sinistro e per	Franchigia frontale per sinistro	
motorizzazione (Art.4.19 Sez.4)	periodo assicurativo		
Limite massimo di indennizzo	€. 10.000.000,00 per sinistro ed		
(Art.5.15 Sez. 5)	anno		

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.6.3 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.6.4 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

SEZIONE 2

?	Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
?	Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
?	Art. 2.6	Facoltà di recesso
?	Art. 2.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
?	Art. 2.11	Interpretazione del contratto
?	Art. 2.15	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
?	Art. 2.17	Clausola Broker
?	Art. 2.19	Rinvio alle norme di legge - Foro competente
SEZI	<u>ONE 5</u>	
?	Art. 5.1	Obblighi in caso di sinistro
	Art. 5.15	Limite massimo di indennizzo
SEZIO	ONE 6	
?	Art. 6.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società Il Contraente